



Comune di Aiello del Sabato

(Provincia di Avellino)

Settore Tecnico Manutentivo – Ufficio Lavori Pubblici

Oggetto: realizzazione **Centro Sociale** alla frazione *San Raffaele* – **riqualificazione urbana** di aree pubbliche alle frazioni *Sabina* e *Tavernola San Felice*.


CENTRO SOCIALE FRAZ. SAN RAFFAELE ***PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO***

Allegato: capitolato speciale di appalto

Aiello del Sabato, li 18.09.2019.

Progettista

Arch. Ercolino Ciro



Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Bonito Gerardo)



Il Responsabile del Settore Tecnico

(Ing. Esposito Pellegrino)

CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art.1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto tutto quanto occorrente per l'esecuzione dei lavori di *realizzazione centro sociale alla frazione San Raffaele – riqualificazione urbana di aree pubbliche alle frazioni Sabina e Tavernola San Felice*.

Esso comprende tutti i lavori, prestazioni, forniture e provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal rispettivo progetto definitivo - esecutivo e relativi allegati, di cui è parte integrante e sostanziale, e dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

In ogni caso l'esecuzione della prestazione in oggetto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'esperienza e dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

Art. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori posti a base dell'affidamento è di € 105.000,00 di cui € 278,72 per oneri di sicurezza (*compresi nel prezzo*) non soggetti a ribasso d'asta; pertanto *l'importo da porre a base d'asta risulta di € 104.721,28*.

L'importo contrattuale corrisponderà a quello sopra indicato (importo lavori a base d'asta) al quale sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri della sicurezza e la salute nel cantiere (ex articolo 100 del decreto legislativo n° 81/2008 e ss. mm .ii.) non soggetto ad alcun ribasso.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'articolo 95, 10° comma, del decreto legislativo 18.04.2016 n° 50 e ss. mm. ii. – *Codice dei contratti pubblici* (in seguito *Codice*) - per la verifica di congruità dell'offerta.

Art. 3

MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto, ai sensi dell'articolo 3, 1° comma lettera *eeee*, del *Codice* è stipulato "*a misura*".

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, purchè l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti dettati dall'articolo 106, 12° comma, del *Codice* e alle condizioni previste dal presente Capitolato Speciale d'appalto.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del succitato articolo 106 del *Codice*.

Art. 4

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n° 207/2010 ed in conformità all'allegato "A" al predetto DPR n° 207/2010, i lavori sono riconducibili nella categoria prevalente di **opere OG1 – Classifica I** che costituisce anche indicazione per il rilascio del *Certificato di Esecuzione Lavori* di cui all'allegato *B* del succitato D.P.R. n° 207/2010.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni e la misura massima di cui all'art. 105 del *Codice*.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO E DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEI LAVORI PUBBLICI

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Pertanto l'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Fanno parte sostanziale del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'Elenco Prezzi Unitari, il computo metrico estimativo e tutti gli altri elaborati facenti parte del progetto esecutivo, il cronoprogramma e il piano di manutenzione;
- il Capitolato Generale d'Appalto di cui al DM Lavori Pubblici n° 145/2000 che non si allega per brevità ma le cui norme contenute l'Appaltatore è tenuto ad osservare.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza piena e diretta del d. lgs. n° 50/2016 e ss. mm. ii. (*Codice dei contratti pubblici*) nelle parti che riguardano il presente appalto, e del D.P.R. n° 207/2010 in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti attuativi MIT.

Art. 6

AFFIDAMENTO DEI LAVORI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto avverrà utilizzando il criterio del *minor prezzo* di cui all'articolo 95, 4° comma lettera *a*, del *Codice* determinato, trattandosi di contratto da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

In applicazione del succitato articolo 95, 4° comma lettera *a*, e del successivo articolo 97, 8° comma, si procederà all'esclusione automatica delle offerte risultate anomale previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione della soglia di anomalia tra quelli di cui al 2° comma del richiamato articolo 97, sempre che le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 10 (dieci).

L'Amministrazione in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi del 6° comma del predetto articolo 97, secondo le modalità di cui ai precedenti commi 4 e 5 dello stesso articolo 97.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché della completa accettazione di tutte le norme e condizioni che regolano il relativo appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 7

CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI - SUBAPPALTO

E' rigorosamente vietata qualunque cessione di tutto o di parte dell'appalto sotto pena dell'immediata rescissione del contratto ed incameramento della cauzione.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, 13° comma, del *Codice* e della legge n° 52/1991, a condizione che il cessionario sia un Istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla legge n° 136/2010.

La Stazione appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

E' altresì vietato il subappalto, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, a meno che non intervenga da parte dell'Amministrazione appaltante una specifica autorizzazione.

In quest'ultimo caso l'Appaltatore resterà egualmente il solo ed unico responsabile di fronte all'Amministrazione dei lavori subappaltati o affidati a terzi.

Il subappalto è disciplinato dall'articolo 105 del *Codice* nonché dall'articolo 3 della legge 13.08.2010 n° 136 e ss. mm. ii. e del decreto legge 12.11.2010 n° 187 convertito dalla legge 17.12.2010 n° 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.

Se durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta l'Appaltatore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore.

La risoluzione di tale subappalto non darà diritto all'Appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite né alla proroga della data fissata per l'ultimazione del lavoro.

CAPO 3 – CAUZIONI E GARANZIE - TERMINI DI ESECUZIONE LAVORI

Art. 8

CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di € 2.100,00 (euro *duemilacento* e centesimi *zero*) pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dei lavori, con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, costituita secondo le forme e le modalità di cui all'articolo 93 del *Codice*.

In caso di R.T.I. (raggruppamento temporaneo di impresa) o di consorzio ordinario non ancora costituiti la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le Imprese raggruppate.

Art. 9

CAUZIONE DEFINITIVA - GARANZIE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'articolo 103, 1° comma, del *Codice* l'Appaltatore è obbligato a costituire a favore dell'Amministrazione una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale che copra gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale in conformità allo schema tipo approvato con D.M. Attività Produttive n° 123 del 12.03.2004. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione. La sola Impresa dotata di certificazione del sistema di qualità, ai sensi dell'articolo 93, 7° comma, del *Codice*, può usufruire della riduzione del 50% sull'importo della cauzione definitiva.

L'Appaltatore resta altresì obbligato a garanzia dei rischi di esecuzione, in conformità dell'articolo 103, 7° comma, del *Codice*, a stipulare polizza assicurativa che copra i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso di esecuzione dei lavori. La somma assicurata non potrà essere inferiore all'importo contrattuale al lordo dell'i.v.a.; la polizza deve inoltre assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con massimale minimo di € 500.000,00 (euro *cinquecentomila*). La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 10

CONSEGNA DEI LAVORI – TEMPO UTILE DI ESECUZIONE – PENALE PER IL RITARDO – PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE LAVORAZIONI

Nel rispetto di quanto previsto dal *Codice* divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, l'esecuzione dei lavori avrà inizio dopo la stipula del formale contratto in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula previa convocazione dell'esecutore.

Si precisa che questa Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della formale stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, 8° comma, del *Codice*.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio non inferiore a **5** (cinque) giorni e non superiore a **15** (quindici); i termini di esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno senza che ci si possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 240 (duecentoquaranta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

E' ammessa la sospensione dei lavori qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto. In tal caso il Direttore dei lavori dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione in cui riporta le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori.

L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata alla Stazione appaltante qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d'arte.

Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, 1° comma lettere *b* e *c*, e 2° comma e diverse da quelle di cui al 4° comma del *Codice*. Nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è efficace dalla data della sua redazione ed è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP.

Più specificatamente la sospensione e ripresa dei lavori sono regolamentate dall'articolo 107 del *Codice* e dall'articolo 10 del Decreto del MIT 7 marzo 2018 n° 49.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo utile di ultimazione dei lavori di cui sopra, ai sensi dell'articolo 113 bis, 4° comma, del *Codice* sarà applicata una penale a carico dell'Appaltatore pari all'**uno per mille** dell'importo contrattuale netto e che, comunque, non potrà essere superiore al **10%** (dieci per cento) dello stesso importo contrattuale.

Oltre alla penale di cui sopra la Stazione appaltante addebiterà comunque all'Appaltatore le eventuali maggiori spese per la prolungata assistenza e direzione dei lavori; tanto la penale quanto il rimborso di queste eventuali maggiori spese verranno iscritte negli stati di avanzamento e nello stato finale a debito dell'Appaltatore.

Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'Appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di **5** (cinque) giorni lavorativi, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al d. lgs. 9.04.2008 n°. 81 nonché alle

norme vigenti relative all'omologazione, revisione annuale e requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, eventualmente prorogati in relazione all'insorgere di cause di forza maggiore.

CAPO 4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 11

NORME DI SICUREZZA GENERALI

I lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; a tal fine l'Appaltatore deve fornire tutti i dispositivi di protezione individuale.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio "*incident and injury free*".

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 12

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del d. lgs. n° 81/2008 nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 13

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione dalla Stazione appaltante ai sensi del d. lgs. n° 81/2008.

L'obbligo di cui sopra è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 15.

Art. 14

PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO

Qualora non ricorrano i presupposti per la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al precedente articolo l'Appaltatore dovrà predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il Piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'allegato XV del d. lgs. n° 81/2008.

Art. 15

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori

o a rilievi da parte degli Organi di vigilanza;

- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli Organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha diritto a che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

- nei casi di cui al 1° comma, lettera a), le proposte si intendono accolte;
- nei casi di cui al 1° comma, lettera b), le proposte si intendono respinte.

Nei casi di cui al 1° comma – lettera a) – l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al 1° comma – lettera b) – qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 16

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il Piano Operativo di Sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all'articolo 89 – 1° comma lettera *f ter* – del d. lgs. n° 81/2008 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, 1°, 2°, e 7° comma, e gli adempimenti di cui all'articolo 7, 1° comma lettera b), del d. lgs. n° 626/1994, e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 4, 4° e 5° comma, dello stesso decreto con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il Piano operativo di sicurezza costituisce Piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 39 del d. lgs. n° 81/2008.

Art. 17

OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del d. lgs. n° 626/1994 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti dal d. lgs. n° 81/2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio del 12.06.1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24.06.1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e, quindi, periodicamente a richiesta del Committente o del Coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese o lavoratori autonomi operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici, o dai lavoratori autonomi, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese o lavoratori autonomi impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il Piano di sicurezza e di coordinamento ed il Piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei Piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate e previa formale costituzione in mora dell'interessato costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 5 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E EVENTUALE ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 18 NORME GENERALI

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme dettate di cui al Titolo IX – Capo I - del D.P.R. n° 207/2010. L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di firmare il Libretto delle misure ed il Registro di contabilità salvo il diritto d'inserire nel Registro quelle riserve che crederà opportuno nel suo interesse.

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero o a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per i lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine o autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei lavori.

Art. 19 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI PER I LAVORI A MISURA

I lavori e le somministrazioni a misura saranno liquidati in base ai prezzi unitari che risultano dall'apposito Elenco Prezzi allegato con la deduzione del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario.

I prezzi dell'Elenco sono in ogni caso comprensivi delle seguenti prestazioni:

per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, dazi ed ogni prestazione occorrente per consegnarli a piè d'opera pronti all'impiego in qualsiasi punto del lavoro;

per la mano d'opera: ogni spesa per la loro assunzione, trasferte e spese accessorie di ogni specie, baracche di alloggio, etc. nonché la spesa per l'illuminazione nel caso di lavoro notturno;

per i noli: ogni spesa per dare i macchinari e mezzi d'opera a piè di lavoro pronti all'uso, con gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, etc.) nonché l'opera dei meccanici e degli eventuali aiuti o dei conducenti per il funzionamento;

per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e loro impiego, le spese e le indennità di passaggio attraverso eventuali proprietà di terzi e di occupazione di suolo pubblico o privato;

per la normativa contro gli infortuni sul lavoro nei cantieri: ogni spesa per dotazioni di sicurezza ed osservanza delle norme di vigilanza ai sensi del d. lgs. n° 81/2008 e ss. mm. ii.;

sono inoltre comprese tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per i lavori a misura che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne, prefestive o festive di personale non verrà corrisposto dalla Stazione appaltante alcun compenso o maggiorazione restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore.

Art. 20 CONTABILITA' E RISERVE

Il Libretto delle misure e le liste settimanali sono firmate dall'Appaltatore o dal tecnico suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il Registro di contabilità, come il conto finale, è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli viene presentato.

Se l'Appaltatore firma con riserva deve esplicitare per esteso le sue osservazioni o pretese entro 15 giorni, a pena di decadenza, riportando e sottoscrivendo sul Registro di contabilità le domande d'indennità, le cifre di cui ritiene avere diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Al momento della firma del conto finale l'Appaltatore deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 205 o la transazione di cui all'articolo 208 del *Codice* eventualmente aggiornandone l'importo.

Art. 21
REVISIONE PREZZI E LORO INVARIABILITA'

Non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non può trovare applicazione il 1° comma dell'articolo 1664 del Codice Civile.

Resta inoltre convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari di Elenco, anche quando ciò non sia espressamente dichiarato negli articoli d'Elenco Prezzi, si intenderanno sempre compensati tutti gli oneri per le diverse assicurazioni degli operai, ogni spesa provvisoria e principale, ogni consumo, trasporto e magistero per dare tutto completamente in opera nel modo prescritto dal presente Capitolato Speciale, oltre che delle spese della sicurezza degli addetti dell'Appaltatore conseguenti all'ottemperanza dei disposti del d. lgs. n° 81/2008.

Art. 22
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si potranno verificare durante il corso dei lavori, fatti salvi i danni derivanti per causa di forza maggiore alle opere eseguite in conformità degli ordini e delle prescrizioni date dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del MIT 7 marzo 2018 n° 49.

Resta in ogni caso convenuto che non saranno indennizzabili i danni derivanti da scoscendimenti, solcature e altri guasti che venissero causati dalle acque di pioggia, a meno del verificarsi di precipitazioni a carattere eccezionale, ed i danni per pioggia o gelo dovendo comunque l'Appaltatore provvedere a riparare tali danni a totale sua cura e spese.

Art. 23
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli completamente compiuti nel termine contrattuale purchè, a giudizio della Direzione lavori, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante.

E' fatto comunque specifico obbligo all'Appaltatore di sottoporre all'approvazione della Direzione dei lavori ed alla conferma del RUP, entro e non oltre cinque giorni dalla data di consegna dei lavori, un dettagliato programma esecutivo della prestazione, fermo restando il diritto della Stazione appaltante di richiedere varianti nella programmazione dei lavori qualora i medesimi non risultassero conformi al regolare sviluppo generale atteso.

La Stazione appaltante si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 24
ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione dei lavori.

Qualora risulti che le opere e forniture non siano effettuate a termini di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione dei lavori ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione dei lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione degli stessi che il rifiuto e la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni secondo le modalità di cui all' ex articolo 191 del D.P.R. n° 207/2010.

Nessuna variante o aggiunta nell'esecuzione dei lavori o delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione dei lavori.

Art. 25

ESECUZIONE D'UFFICIO - PENALE

Quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di negligenza e disobbedienza agli ordini della Direzione dei lavori per cui, quest'ultima, riconoscesse pregiudicati gli interessi delle opere pubbliche, la Direzione dei lavori stessa procederà secondo testimoniali di stato ad accertare le condizioni del lavoro e le inadempienze dell'Appaltatore, previo avviso allo stesso del giorno in cui si procederà alla constatazione; dopo di che la Stazione appaltante è in diritto di far eseguire ogni opera e provvista d'Ufficio a totale carico, e maggiore danno, dell'Appaltatore se questi non abbia provveduto a rimuovere gli inconvenienti, a correggere i difetti, a supplire alle deficienze, ad assicurare, cioè, la buona esecuzione dell'appalto nel termine che verrà appositamente assegnato dalla Direzione lavori.

Il suddetto termine è improrogabile e decorrerà dalla data dell'ordine che, a firma del Direttore dei lavori e del RUP, si sarà dato all'Appaltatore, e non decorrerà alcuna legale diffida.

Resta espressamente convenuto che l'Appaltatore riconosce fin d'ora la legittimità delle ordinazioni che verranno effettuate e, quindi, delle spese conseguenti che saranno sostenute dalla Stazione appaltante per le predette esecuzioni d'Ufficio, spese che saranno imputate totalmente a carico dell'Appaltatore stesso senza alcuna azione di verifica o discussione da parte sua, dovendo anzi egli correre tutti i rischi e subire tutti gli eventuali danni.

L'esecuzione d'Ufficio non sarà sospesa se non quando l'Appaltatore ne abbia fatto istanza e abbia dimostrato di volere e di essere in grado di eseguire regolarmente il contratto.

Qualora in mancanza di tale istanza l'esecuzione d'Ufficio dovesse continuare oltre il periodo assegnato, l'Appaltatore oltre ai danni sarà passibile di una multa di € 100,00 (euro *cento* e centesimi *zero*) al giorno, che gli sarà addebitata negli atti contabili ed, occorrendo, prelevata dalla cauzione.

Qualora l'esecuzione d'Ufficio dovesse protrarsi per più di trenta giorni o in caso di recidiva da parte dell'Appaltatore che obblighi la Stazione appaltante a ricorrere per più di una volta all'esecuzione d'Ufficio, parziale o totale, si farà luogo senz'altro alla rescissione del contratto per colpa dell'Appaltatore ai sensi del seguente articolo.

Art. 26

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave negligenza o di frode nei riguardi dell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali, la Stazione appaltante avrà il diritto pieno e indiscutibile di intimare al medesimo la rescissione del contratto in qualunque tempo e senza corrispondergli alcuna indennità ma, anzi, con diritto alla rifusione dei danni e delle spese.

Resta espressamente pattuito tra le parti che l'Appaltatore non dovrà né potrà mai fare azione sospensiva delle intimazioni per la rescissione del contratto; è libero solo di fare quelle domande di compenso che crederà di poter presentare.

L'intimazione per la rescissione del contratto sarà fatta a mezzo di raccomandata A.R. e/o PEC ed il contratto si intenderà sciolto entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione.

Si richiama quanto disposto in materia dall'articolo 108 del *Codice*.

Art. 27

RECESSO

Ai sensi dell'articolo 109 del *Codice* la Stazione appaltante ha diritto in qualunque momento a recedere dal contratto previo pagamento di quanto disposto dallo stesso articolo 109 che norma anche gli obblighi dell'Appaltatore a seguito di recesso.

CAPO 6 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 28

ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 35 del *Codice* sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

Si richiama quanto disposto in merito dal 18° comma del predetto articolo 35.

Art. 29 **PAGAMENTI IN ACCONTO**

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € **30.000,00** (euro *trentamila*).

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato solo dopo l'avvenuta ultimazione dei lavori regolarmente certificata.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal Capitolato Generale, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile ovvero, previa costituzione in mora della Stazione appaltante e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 30 **CONTO FINALE**

Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei lavori e presentato al RUP entro 30 giorni dalla data di ultimazione accertata con apposito certificato del Direttore dei lavori stesso.

L'Appaltatore è invitato dal RUP a prenderne visione e a sottoscriverlo per accettazione entro 30 giorni.

Al momento della firma del conto finale l'Appaltatore non può iscrivere nuove riserve ma deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del *Codice* o la transazione di cui al successivo articolo 208, eventualmente aggiornandone l'importo.

Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato o lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel Registro di contabilità, il conto finale s'intende come definitivamente accettato ai sensi dell'art. 14, 1° comma lettera *e*, del decreto del MIT 7 marzo 2018 n° 49.

Ai sensi dell'articolo 1666 del Codice Civile il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'Appaltatore e il Direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili e le misure da adottare per il loro rimedio.

CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 31 **VARIAZIONE DEI LAVORI**

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'Ordinamento della Stazione appaltante.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'articolo 106 del *Codice*.

La Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo di contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle medesime condizioni di cui al contratto originario senza che questi possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La violazione del divieto di apportare modifiche da parte dell'Appaltatore comporta, salva diversa valutazione del RUP, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, fermo restando che in nessun caso l'esecutore dei lavori può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione e concordamento di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi saranno determinati o desumendoli dal Prezzario Lavori Pubblici in Campania vigente alla data di formulazione dell'offerta ovvero, in mancanza, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto o, quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti, desunti dalle tabelle di cui al successivo articolo 32, vigenti alla data di formulazione dell'offerta.

Art. 32

ULTERIORI NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Per le prestazioni di mano d'opera in economia e per i noleggi di macchine e attrezzature le misure saranno fatte a tempo restando esclusi dal computo del tempo i periodi di inattività dovuti a colpa dell'Appaltatore.

Gli addetti forniti di volta in volta dall'Appaltatore dovranno essere idonei ai lavori cui debbono attendere e dovranno essere provvisti, a cura e spese dell'Appaltatore stesso, dei normali attrezzi di lavoro, vestiario ed attrezzature adeguate contro gli infortuni sul lavoro.

I costi orari relativi alla mano d'opera, ai trasporti e ai noli, dovranno essere desunti dalla *Tabella dei Prezzi* rilevati dalla *Commissione Regionale per il rilevamento del costo dei materiali, dei trasporti e dei noli istituita con Circolare del Ministero dei lavori pubblici n° 505 del 28 gennaio 1977 e per il rilevamento costi in applicazione dell'art. 33 legge 28 febbraio 1986 n° 41* – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise – Napoli, vigente alla data di formulazione dell'offerta.

Art. 33

RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL' APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale per gli appalti dei Lavori Pubblici approvato con DM 19.04.2000 n° 145, e ss. mm. ii., ed a quelli indicati dal presente Capitolato Speciale, compete all'Appaltatore, con le conseguenti responsabilità:

1. nominare il Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale, e comunicarne il nominativo al Committente ovvero al Responsabile dei lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
2. comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
3. predisporre e trasmettere al Committente o al Responsabile dei lavori tutta la documentazione inerente la propria idoneità tecnico professionale richiesta e di cui all'articolo 90 del d. lgs. n° 81/2008;
4. predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;
5. predisporre le occorrenti opere provvisorie, cesate con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiali e per gli altri usi di cantiere, nonché i percorsi occorrenti all'agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nei Piani di Sicurezza;
6. predisporre per le esigenze del Committente e della Direzione lavori un locale illuminato con attrezzatura minima di Ufficio;
7. provvedere ad eventuali allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono, e fognatura;
8. provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le cesate e gli altri usi;

9. provvedere all'installazione all'ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni relative al progetto, al Committente, all'Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei lavori, etc.;
10. munire il personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere a tale obbligo mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori;
11. provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica e conservazione dei capisaldi;
12. provvedere alla sorveglianza di cantiere ed all'assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato nelle opere;
13. assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai Piani di Sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
14. approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;
15. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori segnalando al Direttore dei lavori l'eventuale personale tecnico e amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
16. corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
17. provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei lavori, in modo che l'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali e alla perfetta regola d'arte;
18. richiedere tempestivamente al Direttore dei lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
19. tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente o del Responsabile dei lavori e degli Organi di vigilanza copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al Piano di Sicurezza;
20. tenere a disposizione del Direttore dei lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei lavori;
21. provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, alla redazione della contabilità e alla stesura degli stati di avanzamento a norma di contratto per quanto attiene alle attrezzature, agli apprestamenti e alle procedure esecutive previste dal Piano di Sicurezza e individuate nel computo metrico;
22. osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi del D.P.R. n° 380/2001 e ss. mm. ii.; provvedere all'esecuzione ed invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati per le normali prove di laboratorio;
23. provvedere alla fornitura di materiali, mezzi e mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo;
24. prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità;
25. promuovere le attività di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute del personale operante in cantiere, in coerenza a principi e misure predeterminati;
26. mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, spogliatoi, servizi igienici, etc.);
27. assicurare: il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità – la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro – le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali – il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori – la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito – il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli

apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai Piani di Sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;

28. rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
29. fornire alla Imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere: adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico/organizzativo – le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, alle condizioni logistiche all'interno del cantiere, alle lavorazioni da eseguire, all'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'articolo 81 del d. lgs. n° 81/2008 – le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
30. mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
31. corrispondere gli oneri relativi, senza alcun ribasso, in relazione ai lavori affidati in subappalto qualora vengano affidati anche gli apprestamenti e le opere provvisorie di sicurezza;
32. informare il Committente ovvero il Responsabile dei lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
33. organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente appalto;
34. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare, degli atti autorizzativi e di tutta la necessaria documentazione di legge;
35. fornire al Committente o al Responsabile dei lavori i nominativi di tutte le imprese e lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico – professionale;
36. presentare al Committente o al Responsabile dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.

Ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate sarà a carico esclusivamente dell'Appaltatore con esonero totale della Stazione appaltante.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra la Direzione dei lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

L'Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei lavori qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l'economia dei lavori, e di subordinare l'obbedienza all'espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.

Per le opere escluse dall'appalto l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire: lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l'accatastamento, l'immagazzinamento e la custodia nell'ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dal Committente che dai fornitori da lui prescelti – il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti – in generale la fornitura di materiali, di mano d'opera e noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle ditte fornitrici. Per dette prestazioni l'Appaltatore verrà compensato in economia secondo quanto stabilito all'articolo 32 del presente capitolato.

CAPO 8 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE E COLLAUDO

Art. 34

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Trattandosi di lavoro il cui importo è inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del *Codice*, il certificato di collaudo del lavoro e il certificato di verifica di conformità sono sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori ed emesso non oltre **tre** mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione. Decorso tale termine il certificato si intende tacitamente approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Il certificato di pagamento del saldo finale è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione dell'accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666 – 2° comma – del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Si applica quanto disposto in materia dall'articolo 102 (Collaudo) del *Codice* e, fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'ottavo comma del predetto articolo 102, le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 238 del D.P.R. n° 207/2010.

Art. 35

MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO, VERIFICA O REGOLARE ESECUZIONE

Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole la verifica di regolare esecuzione delle opere, la manutenzione ordinaria di tali opere deve essere eseguita a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione e il collaudo o verifica finale, e salve le maggiori responsabilità sancite dagli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite e dovrà pertanto procedere, a sua cura e spese, a tutte le riparazioni, sostituzioni o ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni resesi necessarie senza interrompere la fruibilità dei siti e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei lavori.

Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini eventualmente prescritti dalla Direzione dei lavori con invito scritto si procederà d'Ufficio.

CAPO 9 – CONTROVERSIE

Art. 36

ACCORDO BONARIO

Ai sensi dell'articolo 205, 1° e 2° comma, del *Codice*, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il **5%** (cinque per cento) e il **15%** (quindici per cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 del medesimo articolo.

Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del *Codice*, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP stesso respinge tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del *Codice*.

Il Direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui sopra trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il RUP entro **15** (quindici) giorni dalla comunicazione di cui sopra, acquisita la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del

contratto. Il RUP e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa entro **15** (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro **90** (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto la proposta è formulata dal medesimo entro **90** (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al 3° comma del presente articolo.

L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario che viene trasmessa al Dirigente competente della Stazione appaltante e all'Appaltatore. Se la proposta è accettata dalle parti, entro **45** (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.

L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 giorni si procede ai sensi del successivo articolo 37.

La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purchè con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di cui all'articolo 34 del presente Capitolato.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere **60** (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell'articolo 208 del *Codice*, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

La procedura di cui al precedente 7° comma del presente articolo può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questi richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 37

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 36 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Avellino ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art 01 – Oggetto dell'appalto

Art 02 – Ammontare dell'appalto

Art 03 – Modalità di stipulazione del contratto

Art 04 – Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art 05 – Osservanza del Capitolato Generale d'Appalto e della normativa di riferimento dei lavori pubblici

Art 06 – Affidamento dei lavori – disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Art 07 – Cessione del contratto – Cessione dei crediti – Subappalto

CAPO 3 – CAUZIONI E GARANZIE – TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art 08 – Cauzione provvisoria

Art 09 – Cauzione definitiva – Garanzie di esecuzione

Art 10 – Consegna dei lavori – Tempo di esecuzione – Penale per il ritardo – Programma esecutivo delle lavorazioni

CAPO 4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art 11 – Norme di sicurezza generali

Art 12 – Sicurezza sul luogo di lavoro

Art 13 – Piano di sicurezza e di coordinamento

Art 14 – Piano di sicurezza sostitutivo

Art 15 – Modifiche e integrazioni al Piano di sicurezza e di coordinamento

Art 16 – Piano operativo di sicurezza

Art 17 – Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza

CAPO 5 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E EVENTUALE ESECUZIONE D'UFFICIO

Art 18 – Norme generali

Art 19 – Disposizioni generali relative ai prezzi per i lavori a misura

Art 20 – Contabilità e riserve

Art 21 – Revisione prezzi e loro invariabilità

Art 22 – Danni di forza maggiore

Art 23 – Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

Art 24 – Ordini della Direzione dei lavori

Art 25 – Esecuzione d'Ufficio – Penale

Art 26 – Risoluzione del contratto

Art 27 - Recesso

CAPO 6 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art 28 – Anticipazione

Art 29 – Pagamenti in acconto

Art 30 – Conto finale

CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art 31 – Variazione dei lavori

Art 32 – Ulteriori norme per l'esecuzione dei lavori

Art 33 – Responsabilità e obblighi dell'Appaltatore

CAPO 8 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE E COLLAUDO

Art 34 – Certificato di regolare esecuzione

Art 35 – Manutenzione delle opere sino al collaudo, verifica o regolare esecuzione

CAPO 9 – CONTROVERSIE

Art 36 – Accordo bonario

Art 37 – Definizione delle controversie